



COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 76 Del 28-12-2017

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario - Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2018

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 16:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

FARRIS GIAN LUIGI	P	CORRIAS MARIA ANTONIETTA	A
FADDA MARCO	P	FLORI LUIGI	P
BULLA ANGELA	P	CONGIU DECIMO	P
PIPERE PAOLA	P	PAU FRANCA	A
BELLU ANTONIO	P	BIDONI CARLO ANTONIO	A
FADDA PAOLA GIUDITTA	P	SATTA ANTONIO	A
PAU FRANCESCO	P	FRONTEDDU SEBASTIANO	P
PAU GIANCARLA	A	CARTA LUCIO	P
PAU LUANA	A		

presenti n. 11 e assenti n. 6.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

■ Presiede il Sig FLORI LUIGI in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale PIPERE DONATELLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 78 del 05.12.2017 predisposta dalla Responsabile dell'area Tributi avente per oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario – Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2018" come sotto riportata;

PREMESSO che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (art. 1, commi 639 e seguenti) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 1. L'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 2. La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti;
 3. Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

CONSIDERATO che:

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO:

- l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO altresì:

- quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014):

- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti; - il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

ACCERTATO che si ritiene opportuno procedere ad una variazione delle tariffe TARI rispetto a quelle definite con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 30.03.2017, come di seguito rilevato;

VISTO il comunicato del 28 novembre 2017 con il quale il Ministero dell'Interno rende noto che con Decreto, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

VISTA la Legge di Stabilità 2017, approvata con legge n. 232/2016, ed in particolare, l'art.1, comma 42 con cui è stato prorogato di un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali, ad eccezione della TARI e di tutte le altre entrate di natura patrimoniale;

RITENUTO opportuno, comunque, di confermare le tariffe IMU, nella misura vigente nel decorso anno, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2017 oltre alle aliquote TASI allo 0,90 per mille, approvate con la medesima deliberazione, che sono già al di sotto delle aliquote minime fissate per legge;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento, IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, **l'Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella degli anni precedenti, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano in questo Comune perché risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento;

RITENUTO, quindi di confermare le aliquote IMU relative all'anno 2017, già in vigore negli anni 2015 e 2016 sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando l'aliquota per abitazioni principali accatastate in A/1, A/8 e A/9, al 4 per mille, quella per i fabbricati in C1 e C3 al 7,6 per mille, quella per i fabbricati a carattere produttivo (Cat. D) al 7,6 per mille (devoluta interamente allo Stato) e quella per gli altri fabbricati e per le aree edificabili dell'8 per mille, come da seguente prospetto;

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8 per mille
Aliquota per i fabbricati di Cat. C1 e C3	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

RITENUTO necessario:

- provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio della norma, recepito in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione stradale pubblica	€ 350.000,00
Manutenzione strade e verde pubblico	€ 200.000,00
Servizi cimiteriali	€ 30.000,00
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 150.000,00
Pulizia spiagge	€ 191.000,00

TOTALE	€ 921.000,00
---------------	---------------------

CONSIDERATO che con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013, nel 2014 per la definizione della TARES e nel 2015 della TARI;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario:

- provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2018 redatto dal Gestore del servizio di raccolta rifiuti in questo Comune, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

VISTO:

- Il Piano Finanziario per l'anno 2018, che è stato redatto dal Gestore del servizio sulla base dei costi gravanti sull'esercizio 2017 per un importo complessivo pari ad € 2.879.030,76 che vengono finanziati per € 19000,00 (limitatamente ai costi per la pulizia delle spiagge) dalla componente Tasi, trattandosi di servizi indivisibili; per € 2.437.429,66 dalla TARI ordinaria (al netto del TEFA Provinciale) ed € 250.601,10 dalla fiscalità generale come da previsione dell'art. 1 comma 660 della legge n. 147 del 2013, per come modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 6 maggio 2014.

VISTE:

- le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
- ai sensi delle vigenti legge, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013 che, come da Deliberazione della Giunta Provinciale di Nuoro n°34 del 26/05/2014 con la quale si stabilisce l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), la misura è del 5%

RITENUTO che:

- a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2017 che si ritiene opportuno modificare ed approvare è il seguente:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,753	52,78
2 componenti	0,874	105,56
3 componenti	0,949	135,25
4 componenti	1,014	145,15
5 componenti	1,023	191,33
6 o più componenti	0,986	224,32

Utenze diverse da domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,161	1,874
2. Cinematografi e teatri	0,860	1,385
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,860	1,401
4. Distributori carburanti, impianti sportivi	1,472	2,583
5. Campeggi, Stabilimenti balneari	1,510	1,637
6. Esposizioni, autosaloni	0,978	1,592
7. Alberghi con ristorante	2,600	4,216
8. Alberghi senza ristorante	2,074	3,353
9. Case di cura e riposo	2,138	2,456
10. Ospedale	2,461	3,975
11. Uffici, agenzie, studi professionali	2,220	3,290
12. Banche ed istituti di credito	1,365	4,136
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,128	3,432
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,697	4,360
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,580	2,545
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,484	2,392
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,484	2,692

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,960	1,557
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,135	1,836
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,911	0,664
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,561	0,916
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,240	6,651
23. Mense, birrerie, hamburgerie	3,180	5,128
24. Bar, caffè, pasticceria	3,192	5,150
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,945	3,630
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,945	3,152
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,511	8,611
28. Ipermercati di generi misti	2,057	3,326
29. Banchi di mercato genere alimentari	4,177	6,753
30. Discoteche, night club	2,880	4,655
31. Bed & Breack- fast	2,074	3,353

CONSIDERATO infine che:

- per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014, che non ha subito modifiche con le leggi di stabilità 2015-2016-2017- ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con

riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTO:

- il Regolamento comunale per l'applicazione della Imposta Unica Comunale nelle tre componenti dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) che ha modificato quello approvato con delibera n. 20 del 17.06.2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000;

Uditi gli interventiOMISSIS

Con voti n.9 favorevoli, n.2 contrari (Fronteddu e Carta) e 0 astenuti, espressi in forma palese

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti, composto da una relazione descrittiva e da uno schema dei costi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di coprire l'importo complessivo dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pari ad € 2.879.030,76, con € 2.437.429,66 rivenienti dalla applicazione della tariffa TARI (al netto del TEFA Provinciale), con € 191.000,00 (limitatamente ai costi per la pulizia delle spiagge) rivenienti dalla componente Tasi, trattandosi di servizi indivisibili, e con € 250.601,10 rivenienti dalla fiscalità generale, come da previsione dell'art. 1 comma 660 della legge n. 147 del 2013, per come modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 6 maggio 2014;
- di autorizzare la spesa di € 250.601,10 attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale per finanziare quota parte dei costi di gestione del servizio di igiene urbana e destinare la somma di € 191.000,00 dal gettito TASI a copertura del costo della pulizia delle spiagge;

- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8 per mille
Aliquota per i fabbricati di Cat. C1 e C3	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

1. di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote:

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,90 per mille
Aliquota per altri fabbricati	0,90 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	0,90 per mille
Aliquota per fabbricati in Categoria C1 e C3	0,90 per mille
Aliquota per fabbricati in Categoria D	0,90 per mille

2. di individuare i seguenti servizi indivisibili da finanziare con il gettito della TASI:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione stradale pubblica	€ 350.000,00
Manutenzione strade e verde pubblico	€ 200.000,00
Servizi cimiteriali	€ 30.000,00
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 150.000,00
Pulizia spiagge	€ 191.000,00
TOTALE	€ 921.000,00

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 25,60 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

4. di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) così come approvate dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 19/2017 in variazione rispetto a quelle del 2017:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,753	52,78
2 componenti	0,874	105,56
3 componenti	0,949	135,25
4 componenti	1,014	145,15
5 componenti	1,023	191,33
6 o più componenti	0,986	224,32

Utenze diverse da domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
32. Musei, biblioteche, scuole,	1,161	1,874

associazioni, luoghi di culto		
33. Cinematografi e teatri	0,860	1,385
34. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,860	1,401
35. Distributori carburanti, impianti sportivi	1,472	2,583
36. Campeggi, Stabilimenti balneari	1,510	1,637
37. Esposizioni, autosaloni	0,978	1,592
38. Alberghi con ristorante	2,600	4,216
39. Alberghi senza ristorante	2,074	3,353
40. Case di cura e riposo	2,138	2,456
41. Ospedale	2,461	3,975
42. Uffici, agenzie, studi professionali	2,220	3,290
43. Banche ed istituti di credito	1,365	4,136
44. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,128	3,432
45. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,697	4,360
46. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,580	2,545
47. Banchi di mercato beni durevoli	1,484	2,392
48. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,484	2,692
49. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,960	1,557

50. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,135	1,836
51. Attività industriali con capannoni di produzione	0,911	0,664
52. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,561	0,916
53. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,240	6,651
54. Mense, birrerie, hamburgerie	3,180	5,128
55. Bar, caffè, pasticceria	3,192	5,150
56. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,945	3,630
57. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,945	3,152
58. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,511	8,611
59. Ipermercati di generi misti	2,057	3,326
60. Banchi di mercato genere alimentari	4,177	6,753
61. Discoteche, night club	2,880	4,655
62. Bed & Breack- fast	2,074	3,353

- di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno

	Saldo	16 dicembre
TARI	1^ Rata 30 Aprile	2^ Rata 31 Luglio
	3^ Rata 30 Settembre	4^ Rata 30 Ottobre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro il 16 giugno di ciascun anno;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 16 del 20 maggio 2014 come modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 17/06/2014, n. 40 dell'8/09/2014 e n.75 del 28 dicembre 2017 e successive variazioni ed integrazioni;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n.9 favorevoli, n.2 contrari (Fronteddu e Carta) e 0 astenuti, espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to PIPERE DONATELLA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FLORI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to PIPERE DONATELLA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 16-01-2018 al 31-01-2018 come prescritto dall'art.124, c.1, T.U. 267/2000;
- E' stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);

Li 16-01-2018

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.Ssa Anna

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Li 16-01-2018

Il Segretario Comunale
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all'originale
Siniscola,

Il Segretario Comunale
Bonu Dr.Ssa Anna